



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture
e della Mobilità

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 5 – Edilizia varia – Gestione patrimonio abitativo
(Tel 091 70 72 035 – 091 7072 227)

(rosario.filingeri@regione.sicilia.it)

(dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it)

Palermo Prot. n. 26860 del 06.06.14

Allegati n. _____

OGGETTO: Art.4 comma 1/bis Legge 23 Maggio 2014, n. 80 – Misure urgenti per l'emergenza
abitativa – Elenco degli interventi per il ripristino di alloggi di risulta attraverso la
manutenzione straordinaria anche ai fini dell'adeguamento energetico, statico e del
miglioramento sismico degli immobili -

Agli II.AA.CC.PP. dell'Isola
Ai Comuni dell'Isola
LORO SEDI
(trasmessa solo via mail)

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art.4 comma 1-bis della Legge 23 maggio 2014, n.80, si richiede a codesto Ente la trasmissione a questo Dipartimento, attraverso la predisposta griglia (file all'egato), dell'elenco di cui all'oggetto per le unità immobiliari che, *con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni*. Si precisa che per alloggio di risulta va inteso un immobile che trovasi in condizioni di abbandono e/o vandalizzato e non assegnato. Gli II.AA.CC.PP. avranno cura di inserire e distinguere sia gli immobili di proprietà regionale che quelli realizzati con fondi statali.

Tale inoltro dovrà avvenire a mezzo email entro il 16 giugno c.a. ai sopra riportati indirizzi di posta elettronica, al fine di consentire a questo Dipartimento il rispetto della scadenza prevista nel citato art.4, comma 1-bis, della L. n. 80/2014.

Si rappresenta l'urgenza e si precisa che il mancato invio del succitato elenco entro i termini richiesti determinerà una riduzione nell'assegnazione dei fondi alla Regione da parte del Ministero.



Legge 23 maggio 2014, n. 80

Art. 4. Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili.

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni.

